

n. 10228

3 6

Pers



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Direzione generale
Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione - la Dirigente

2121 Reggio nell'Emilia tel. +039 0522 456339 - fax +39 0522 456633
battistina.giubbani@municipio.re.it

COMUNE DI REGGIO EMILIA
18 GEN. 2019
PROTOCOLLO GENERALE

Relazione sulla consistenza del fondo destinato alla retribuzione accessoria del personale dirigenziale 2006/2010 e sue integrazioni, nonché delle modalità di distribuzione, consuntivo 2017 e preventivo 2018. (Non sono state attivate procedure di contrattazione)

| | | |
|--|---|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">contrattazione degli atti propedeutici e successivi alla adempimenti procedurali rispetto dell'iter</p> | <p>Intervento dell'Organo di controllo interno.</p> | <p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno. In data 16 gennaio 2019, il Collegio dei Revisori ha certificato la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per la retribuzione del personale dirigenziale per gli anni 2017/2018.</p> <p>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione</p> | <p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Il Piano della Performance 2017 è stato approvato dalla Giunta con GC n. 2017/87 dell' 08/06/2017 - Allegato A. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 comma 2 del d.lgs. 150/2009 Amministrazione non obbligata ai sensi dell'art.16 del Dlgs 150/09, obbligata ai sensi dell'art. 10 Decreto legislativo n. 33/12 termine di approvazione 31 gennaio 2014. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 Sul sito internet, sotto la voce "Amministrazione Trasparente", sono pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano e relazione sulla Performance - Nominativi e curricula dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione - Curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative - Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo - Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.</p> |
|--|---|---|

Premesse

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 del dlgs 165/2001 così come modificato dalla legge n. 150 del 2009 (cosiddetta Legge "Brunetta")¹, nonché del comma 4 del medesimo art. 40 bis².

La relazione riguarda il fondo costituito ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali (area II) per remunerare la cosiddetta indennità di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Storicamente nel fondo hanno trovato finanziamento anche le retribuzioni dei dirigenti assunti a tempo determinato con contratto di diritto pubblico, mentre fino al 2009 hanno trovato finanziamento dalle voci di bilancio la retribuzione accessoria del personale assunto a tempo determinato con contratto di natura privatistica.

La disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti del Comune di Reggio Emilia, ha come fonte interna il regolamento di "Organizzazione" ed un accordo decentrato sottoscritto nel 1998.

In data più recente (1999) è stata introdotta e sottoposta a concertazione la metodologia, non più in uso, di "pesatura" delle posizioni dirigenziali e attribuzione del premio di risultato.

¹ 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premi alita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

² 4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

Successivamente al 1998 il personale dirigenziale non ha più avuto una Rappresentanza Sindacale Unitaria, pertanto tutte le decisioni in materia retributiva che sono state adottate non hanno più avuto una fase negoziale, l'amministrazione ha proceduto alle comunicazioni obbligatorie ai sindacati nazionali di categoria territoriali, mentre le determinazioni sono state assunte con delibera di giunta comunale.

Con la recente Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 5/04/2018 "*Revisione macrostruttura dell'Ente. Integrazione e modifica Regolamento ordinamento generale uffici e servizi. Revisione sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali dell'Ente, in adeguamento al Dlgs 74/20017*", è stato approvato in via definitiva il "Manuale per la graduazione delle posizioni dirigenziali" in modifica e sostituzione del Manuale di valutazione delle posizioni dirigenziali approvato con Deliberazione di GC PG n. 11391 del 13/06/2007.

Nel nuovo manuale si è inteso rettificare le anomalie evidenziate dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in sede di verifica amministrativo-contabile eseguita nel periodo dal 2 al 23 marzo 2017 (rif. S.I. 1569/IV - PG. n. 11836 del 10 novembre 2017), cogliendo, al contempo, l'occasione per attualizzare l'intera regolamentazione in materia di graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali in ottemperanza alle disposizioni contenute nel dlgs 74/2017 ed in coerenza anche con quanto disposto nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12/04/2018.

Nel nuovo Manuale di graduazione delle posizioni dirigenziali, in particolare, si dispone:

- la valorizzazione degli incarichi aggiuntivi, ulteriori a quello di titolarità, attraverso l'introduzione di fasce retributive maggiorate e l'integrazione della retribuzione di risultato di un importo complessivo pari alla retribuzione di risultato della posizione coperta ad interim, previa verifica dei risultati raggiunti;
- la graduazione di tutte le posizioni dirigenziali, ivi compresa quella dei Direttori d'Area;
- graduazione delle posizioni dirigenziali esclusivamente in base ai contenuti della posizione (complessità organizzativa e responsabilità gestionali) indipendentemente dai profili soggettivi del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione dirigenziale;
- l'aggiornamento periodico delle pesature con cadenza semestrale, ovvero, con decorrenza 01/01 e 01/7 ed in caso di modifiche organizzative e/o variazioni sulle attribuzioni dirigenziali, le ricadute di tali modifiche sulla graduazione della posizione sono valorizzate nella prima decorrenza utile tra quelle suesposte, a partire dalla quale è conseguentemente riparametrata la corrispondente retribuzione di posizione. Qualora sia istituita una nuova funzione dirigenziale, invece, la pesatura della posizione è effettuata contestualmente;
- modifica della consistenza economica delle fasce retributive.

Si dispone, inoltre, che la pesatura delle posizioni dirigenziali sia di competenza del Direttore Generale (se nominato) o del Segretario Generale (art. 108 e 109 del Dlgs 267/2000), i quali possono avvalersi del supporto tecnico e istruttorio del Servizio preposto alla gestione del personale e del Servizio preposto alla programmazione e controllo di gestione.

Con proprio provvedimento dirigenziale Ruad n. 817 del 24/05/2018, il Segretario Generale ha approvato l'istruttoria della graduazione delle posizioni dirigenziali rassegnata dal Servizio *Gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione* al 01/01/2018 e al 01/05/2018, confermando l'applicazione delle nuove fasce economiche introdotte in via provvisoria dalla Giunta Comunale con l'approvazione del già citato nuovo Manuale di graduazione delle posizioni dirigenziali (Deliberazione di GC 58 del 04/05/2018) e l'applicazione del nuovo sistema di valorizzazione degli incarichi ad interim.

Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del personale di livello dirigenziale.

Costituzione del fondo 2017 (consuntivo) e 2018 (con destinazione provvisoria) con deliberazione di giunta comunale n. 2018/60 del 12/04/2018 (allegato G).

Il fondo è stato costituito negli anni sulla base delle indicazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; per semplificare l'esposizione delle varie tipologie di integrazione prendiamo come riferimento le tabelle di costituzione e distribuzione allegate al verbale n. 13 del 2006 con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'evoluzione del procedimento di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2006.

Successivamente a quella verifica sono state operate esclusivamente le integrazioni previste come obbligatorie dalle norme dei vari contratti collettivi che si sono succedute nel tempo ed in particolare ci si riferisce:

I:\Documenti Servizio\Worddoc\STIPENDI\Emanuela\Fondo miglioramento efficienza\Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico Finanziaria\Relazione illustrativa fondo 2017-2018 dirigenti.doc

- all'Incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.04, nonché dell'ulteriore all'incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.05 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CCNL 14.05.2007 (obbligatorio)³ di euro 34.320,00;
- all'incremento dello 0,89 % del monte salari 2003 ai sensi dell'art. 14.05.2007 ⁴(obbligatorio) di euro 19.165,00;
- all'incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.07 ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL 22.02.10 (obbligatorio)⁵ di euro 11.340,79;
- all'incremento dello 1,39% del monte salari 2005(decorrenza 1.1.2007) nonché dell'aumento dell'1,78 % del monte salari 2005 (decorrenza 31.12.2007 con assorbimento dell'1,39%) ai sensi dell'art. 16 comma 4 del CCNL 22.02.10 (obbligatorio)⁶di euro 16.609,00;
- all'incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.09, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 03.08.10⁷di euro 15.451,04;
- all'incremento dello 0,73% del monte salari 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 03.08.10 (incremento per "indennità di risultato")⁸ di euro 15.408.00;

In data 10 novembre 2017 veniva notificato alla Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) istituiti presso la Ragioneria Generale dello Stato, la "Relazione sulla verifica ispettiva amministrativo/contabile eseguita presso il Comune di Reggio Emilia dal 2 al 23 marzo 2017", protocollata agli atti al numero di P.G. 118236.

Nella medesima relazione si legge:

³ Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell'1.1.2004 e dell'1.1.2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità:

€ 572, 00 all'1.1.2004;

€ 1144, 00 all'1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento.

Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

⁴ A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti."

⁵ Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2007, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 1.1.2007, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.

⁶ Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate negli importi ed alle scadenze di seguito indicate:

con decorrenza dall'1.1.2007 nella misura dell'1,39% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005;

con decorrenza dall'31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento;

Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni. Gli incrementi sono corrisposti

⁷.

⁸ "Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale."

2. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall'1.1.2009, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1

- a pag. 38 : “pagare con risorse di bilancio il trattamento economico dei Direttori di Area con contratto a termine equivale ad un indebito incremento del fondo per la dirigenza, come tale produttivo di danno” (Rilievo 1);
- a pag. 48: “L’indennità di vigilanza a lui erogata....il comune avrebbe dovuto tenerne conto nella graduazione delle funzioni dirigenziali” (rilievo 2)

Pertanto, con determinazione dirigenziale RUAD n. 292 del 1 marzo 2018 la costituzione del fondo anno 2018 è stata rideterminata tenendo conto dei rilevi riportati sopra. Della rideterminazione del fondo si è acquisito, in pari data, il parere favorevole dell’organo di revisione contabile si riportano brevemente le considerazioni di merito che hanno supportato l’intervento di cui sopra.

Nel merito del **Rilievo 1**, si legge che il mancato pagamento a carico del fondo per i dirigenti delle indennità di posizione di due Direttori d’Area, ha conseguentemente determinato un implicito incremento del medesimo non previsto da alcuna norma; tuttavia il pagamento fuori o dentro fondo della parte accessoria dei contratti a tempo determinato dirigenziali, ha subito un percorso tortuoso sia giurisprudenziale che dottrinale, lo stesso servizio ispettivo ha censurato, nel tempo, enti che prelevavano dal fondo destinato alle posizioni dirigenziali di ruolo la retribuzione accessoria del personale dirigenziale a termine, di questo diverso orientamento se ne trova traccia anche ad. es. nella deliberazione n.4/2010/PAR C.d.C. Veneto

L’art. 110 del Dlgs. n. 267/00, al comma 3 prevede infatti che *“il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali”*. Omissis..

“Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”

Si riportano diversi interventi ermeneutici delle diverse corti dei conti:

- la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il FVG (sentenza del 7mar2008) che afferma : *“La natura fiduciaria dell’incarico è confermata dalla correlazione temporanea dei contratti al mandato elettivo del sindaco ed alla imputazione diretta del trattamento economico al bilancio dell’ente piuttosto che al costo del personale, entrambe previste dal comma 3 del citato art. 110; la normativa privatistica opera non solo riguardo al rapporto di lavoro ma anche per le modalità di assunzione.”* Orientamento peraltro confermato dal Tribunale di Verona (sentenza n. 776 del 13/12/2011).
- la Sezione di controllo della Lombardia , deliberazione n. 489/2012 sull’interpretazione dell’art. 9 co. 2-bis, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui prevede che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il quesito posto dal Comune istante riguardava l’applicabilità di tale norma anche ai trattamenti economici previsti dall’art. 110, D. Lgs. n. 267/00 cit., in tema di indennità ad personam. A giudizio della Sezione Lombardia, in merito all’indennità ad personam di cui all’art. 110 TUEL, in considerazione dell’espressa previsione, inserita in tale disposizione, in base alla quale l’emolumento in questione non deve essere imputato al costo contrattuale e del personale, il relativo contratto può non essere calcolato ai fini di una esatta interpretazione dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010.
- la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche (deliberazione n. 62 del 20/3/2013), cercando di fare chiarezza nel metodo applicativo del disposto, conferma che *“il tenore letterale dell’art. 110, comma 3, del dlgs. 267/2000, consente di finanziare l’indennità integrativa ad personam con risorse proprie di bilancio, ferma restando la necessità di valutare la sussistenza di eventuali diversi vincoli di spesa per il personale in materia di finanza pubblica sopra delineati”*
- la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, (deliberazione n. 489 del 15/11/2012: *“Non vi è dubbio che tale indennità non debba far parte di quel trattamento economico accessorio di cui al comma 2bis dell’art. 9 e che pertanto essa non debba essere conteggiata ai fini di non superare il limite di quanto speso nel 2010.”*

- la deliberazione n. 70 del Friuli Venezia Giulia del 22 aprile 2015 si è pronunciata sul seguente profilo: *“l’Ente istante interroga la Sezione in merito alla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 relativamente alla inclusione o meno, nell’aggregato soggetto alla disciplina vincolistica ivi posta, anche delle risorse destinate a finanziare la retribuzione – di posizione e di risultato – dei titolari di posizione organizzativa, fondando le proprie perplessità in ordine a tale inclusione sull’osservazione per cui si tratta, nel caso considerato, di trattamento fisso e continuativo, non dipendente dalla presenza in servizio e dunque diverso rispetto al salario accessorio, finanziato con risorse allocate direttamente in bilancio e non nell’apposito Fondo per la produttività individuale e collettiva. Il quesito origina dalla necessità di interpretare la disciplina vincolistica sopra richiamata in combinato disposto con le previsioni di fonte contrattuale, antecedenti alla normativa de qua, che dispongono in merito all’allocazione delle risorse, a carico degli Enti locali, funzionalmente preordinate a remunerare tanto la retribuzione dei titolari di posizioni organizzative, quanto il salario accessorio della generalità dei dipendenti”*. La sezione del Friuli Venezia Giulia ora citata richiama l’articolo 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 che ha introdotto la disciplina di contenimento della spesa di personale affermando che: *“profili interpretativi di carattere letterale, sistematico e teleologico sembrano deporre univocamente per una applicazione omnicomprensiva della disposizione vincolistica, che comprenda, indistintamente, tutte le risorse comunque gravanti sul bilancio degli Enti e destinate a remunerare il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dalla loro formale allocazione nel Fondo appositamente costituito piuttosto che, direttamente, tra le risorse iscritte in bilancio”*. Ciò in quanto tale previsione appare inserita in un complesso di norme nazionali volte a rafforzare il limite di crescita delle componenti destinate a finanziare il trattamento accessorio, rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di obblighi comunitari. Pertanto *“Il riferito indirizzo ermeneutico è coerente con il principio di diritto già formulato dalle SSRR di questa Corte dei conti con la deliberazione n. 51/CONTR/11, adottata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, secondo cui il comma 2-bis dell’art 9 si qualifica come norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l’ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata (cfr. Cdc, SSRR, delib. n. 51/CONTR/11)”*. A conferma la medesima Sezione regionale di controllo del Friuli nelle deliberazione n. 49 del 2017 ha stabilito *“...che non sia consentito “scriminare” ai fini dell’applicazione della norma contenitiva le risorse finanziarie disponibili ... in ragione della loro formale allocazione nel bilancio dell’Ente piuttosto che nell’apposito Fondo per il salario accessorio...”*, e che *“...appare evidente come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell’importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di P.O. (nell’ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario...”*. (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 144 del 15set2017)

nel 2012 l’Aran che con propri orientamenti ha chiarito che Il finanziamento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato è a carico del bilancio, fermo restando la necessità di procedere ad una contestuale riduzione del Fondo dirigenziale commisurata alla relativa quota **non utilizzata per effetto della vacanza di organico coperta con il 110**, chiarendo che *“le risorse del Fondo (destinate alla retribuzione di posizione e di risultato) relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall’Ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio e, quindi, possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell’Ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine”*.

Il dettato contrattuale ha pertanto disposto un congelamento delle quote del fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti connesse con gli incarichi di direzione attribuiti ai dirigenti a contratto, in modo che queste risorse costituiscano un risparmio di spesa per l’ente; infatti, tali risorse non sarebbero utilizzabili per il risultato o per l’incremento del fondo dell’anno successivo.

I dirigenti a contratto sono, per tale intervento interpretativo, retribuiti da capitoli di bilancio diversi dal fondo. Sicché, in questo modo, l’anno successivo alla cessazione dei dirigenti a contratto è possibile dare piena applicazione all’articolo 27, comma 9, del Ccnl 23.12.1999, del recupero al fondo per il posto resosi vacante.

Diversamente ritenendo, per il medesimo posto coperto con un dirigente con contratto a termine, l’ente verrebbe a sostenere (ARAN parere DB40) un doppio onere, corrispondente alle risorse previste per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato del posto vacante che, in applicazione dell’art.27 c.9, del CCNL del 23 dicembre 1999, verrebbero temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativo all’anno di vacanza degli altri dirigenti in servizio. Nel caso del comune di Reggio Emilia il rilievo di duplicazione sarebbe sostenibile se col bilancio dell’ente si fossero finanziate posizioni dirigenziali a tempo determinato in più rispetto a quelle di ruolo e tali posizioni fossero la duplicazione di almeno una delle prime.

Per contro, risulta chiaro in atti che:

- Nella determinazione del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato non si è tenuto conto delle posizioni vacanti, ma solo delle posizioni coperte nel tempo da dirigenti assunti a tempo indeterminato e determinato definite di "diritto pubblico".
- Nella determinazione storica del fondo e dei suoi incrementi, come è facilmente rilevabile dai prospetti di cui al "Conto Annuale" non sono state portate in aumento sul fondo le risorse per finanziare nuovi posti dirigenziali, ne le risorse corrispondenti sono state inserite in aumento sul fondo in caso di dimissioni.
- Il fondo è stato costituito con il solo personale in servizio non già con la dotazione organica e così è stato rideterminato annualmente ai fini del disposto dell'art. 37 c. 1. CCNL 10 aprile 1996.
- Negli anni in esame (2012/2016), non sono state distribuite quote di fondo considerate economie determinatesi in seguito a vacanze o dimissioni.
- Il fondo, così come determinato con il CCNL 1999, nel tempo non è stato rideterminato in aumento per far fronte alle modifiche organizzative che hanno disposto l'inserimento dei due direttori di area (contratto di diritto privato) di cui si discute e non ha contenuto, neppure temporaneamente, le risorse corrispondenti a detti posti vacanti che successivamente sono state ricoperte con tempo determinato.
- Il fondo dell'ente è stato determinato non sulle posizioni di dotazione organica, ma sui dirigenti in servizio, si è ritenuto di lasciare allocate a bilancio le somme destinate a tali particolari figure incaricate in seguito al poderoso processo di riorganizzazione dell'ente che ha portato fra gli altri alla definizione del ruolo e responsabilità di "Direttore di area" (Deliberazione di Giunta Comunale 10961/2005) per le finalità richiamate nelle note interpretative riportate (assegnazione al bilancio dell'ente per la retribuzione dei dirigenti incaricati e destinazione in economia di bilancio in caso di cessazione delle posizioni dirigenziali).

In ragione della loro formale allocazione nel bilancio dell'Ente piuttosto che nel Fondo per il salario accessorio, l'ente non ha provveduto a rideterminare il fondo in aumento ai sensi dell' art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999; il quale **dispone**, infatti, che **"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione** finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, **ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale** della dirigenza ...omissis., gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e **ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio** con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.".. omissis.

La stessa ARAN (All_99) consiglia: *"L'attivazione del particolare sistema di incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, ai sensi dell'art.26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, dipende esclusivamente dalle autonome determinazioni degli enti, sulla base di un'attenta e puntuale valutazione delle proprie condizioni organizzative e di bilancio. Al fine di evitare applicazioni contrattuali suscettibili di essere censurate dagli uffici ispettivi del Ministero dell'Economia (come di recente sempre più spesso si sta verificando nella prassi degli enti, per gli abusi emersi con riferimento a tale disciplina contrattuale anche con riferimento all'area della dirigenza)" "l'eventuale incremento della retribuzione di posizione debba essere correlato ad incrementi stabili dei servizi e delle competenze delle funzioni dirigenziali interessate, non sembrando sufficiente, a tal fine, solo la semplice ridefinizione del "peso" delle medesime funzioni",*

"se vengono meno successivamente le condizioni organizzative e/o le posizioni dirigenziali cui esso si è correlato, non possono non venire meno anche le risorse di cui si tratta, altrimenti esse verrebbero confermate senza alcuna motivazione o giustificazione sul piano giuridico".

E, ancora, l' ARAN (All_115_Orientamenti_Applicativi_ 2015) evidenzia che : *Per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, occorre fare riferimento alle risorse a tal fine disponibili, correttamente quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999, tenendo conto anche degli incrementi delle stesse recati direttamente dai successivi CCNL; tali risorse devono essere destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le diverse posizioni dirigenziali previste dal modello organizzativo dell'ente ...*

che, tuttavia (ARAN All_65_Orientamenti_Applicativi) "Si tratta, infatti, di un incremento di natura eccezionale delle risorse che ha trovato la sua giustificazione esclusivamente nell'intervento organizzativo che ha portato ad un aumento del complessivo numero delle posizioni dirigenziali previsto dall'ordinamento dell'ente."...

che pertanto, "se vengono meno successivamente le posizioni dirigenziali cui esso si correla, non possono non venire meno anche le risorse di cui si tratta, altrimenti esse verrebbero confermate senza alcuna motivazione o giustificazione sul piano giuridico...Diversamente ritenendo, gli interventi sul modello organizzativo dell'ente si presterebbero ad essere intesi come strumento per l'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza: prima infatti si incrementerebbero i posti di qualifica dirigenziale, con la previsione delle nuove risorse; poi, i nuovi posti verrebbero soppressi, ma le risorse resterebbero inalterate nelle nuove quantità, a favore delle posizioni dirigenziali preesistenti."(ARAN All_65_Orientamenti_Applicativi)

valutato infine che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 379 del 29ott2015) evidenzia come possibili eventuali correzioni del fondo per il salario accessorio riparando ad erronee interpretazioni intervenute ante 2010, rispondendo in tal senso: "Pertanto, il Comune istante, nel determinare il tetto posto al trattamento accessorio del personale nel quadriennio 2011-2014, deve considerare, nella base di calcolo le risorse impegnate, nell'esercizio 2010, per la corresponsione delle indennità ai titolari di posizione organizzativa (naturalmente, in modo speculare, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente negli anni 2011-2014 deve aver computato l'importo impegnato, nei ridetti esercizi, per le medesime indennità)". Nel caso il Comune requirente non aveva computato le indennità delle P.O. analogamente, mutatis mutandi, al comune di Reggio Emilia.

Per queste ragioni il fondo è stato rideterminato ad invarianza di spesa rendendolo coerente con le prescrizioni dottrinali giuscontabili, ricomprendendo le somme destinate al trattamento dei due direttori di area reclutati ai sensi dell'art.110 comma 1 dlgs. 267/00.

Nel merito del **Rilievo 2**, dove si lamenta l'inesatta imputazione delle somme erogate a titolo di indennità di vigilanza all'unico direttore di area assunto a tempo indeterminato, che negli anni 2012/2016 ha ricoperto anche il ruolo di dirigente del servizio Polizia municipale, si evidenzia che l'inesatta imputazione delle somme si è determinata perché, nella determinazione della indennità di direttore di area (avvenuta con atti deliberativi) , si sono compresi anche gli eventuali incarichi o responsabilità aggiuntive od interim eventualmente assegnati. Questo non poteva accadere per l'indennità di vigilanza di cui alla legge 65/87.

L'ARAN stessa afferma il diritto per il personale dirigente della polizia municipale a percepire tale indennità. infatti, afferma l'ARAN, "sulla base dell'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell'art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 relative all'espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall'art.5 della legge n.65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato." E, .. conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall'amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione",

poiché tuttavia la determinazione della indennità di posizione del direttore di area (che ricopriva anche la direzione del servizio Polizia Municipale) non poteva considerarsi assorbente della indennità di vigilanza che accede solo ed unicamente alle funzioni di comandante/dirigente, l'indennità è stata erogata a parte con tale definizione nel cedolino.

In effetti, la sentenza del 22 aprile 2004, del TAR Lazio -con riferimento al ricorso proposto dal Comandante del Comune di Gaeta, riaprì la strada, disponendo il riconoscimento della citata indennità.

La stessa ARAN, a tal fine precisa che l'importo dell'indennità di cui alla legge n. 65/1986, doveva essere confluita nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

Suggerisce l'ARAN nel 2014 che "dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l'attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l'ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell'indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996."

Il corrispettivo della funzione di vigilanza, evidenziato nel quantum nel parere ARAN, (rideterminato in euro 1.110,84 annuo lordo dall'articolo 16 del CCNL 22.01.2004) non è confluito nel fondo destinato alla indennità di risultato e di posizione dei dirigenti (perché la posizione di comandante era coperta a scavalco dal

direttore di area) per poter essere erogato al titolare della funzione di comandante, per tale ragione è stata attribuita fuori fondo.

La esclusione di tale voce dalla determinazione del fondo storico, è da ricondursi alla determinazione della retribuzione del direttore di area assorbente di ogni incarico eventualmente attribuito al medesimo direttore di area, ma, poiché si tratta certamente di somme dovute in via obbligatoria e non discrezionale, sia nell' an che nel quantum, somme che sono state assegnate al bilancio , ma che, più opportunamente, avrebbero dovuto confluire sul fondo con una destinazione vincolata al titolare della funzione di Comandante.

Occorre riassegnare al fondo le somme da erogare a titolo di indennità di posizione al Comandante dirigente in servizio .

Pertanto dall'anno 2018 vengono ricondotte alla costituzione del fondo per essere integrate e valorizzate nella indennità di posizione del dirigente Comandante, con le modalità previste dal nuovo "manuale di pesatura delle posizioni dirigenziali".

| Voce spesa | Importo annuo | Tipologia personale |
|------------------------|------------------------|---|
| Indennità di posizione | 71.413,94 euro | Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel |
| Indennità di Risultato | 27.888,68 euro | Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel |
| Indennità di vigilanza | 1.110,84 euro | Dirigente Polizia Municipale |
| Totale | 100.413,46 euro | Totale da riassegnare al Fondo Dirigenti |

Destinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa del personale dirigenziale

Le modalità di distribuzione delle indennità di cui si discute sono previste dai contratti collettivi nazionali. Le risorse disponibili in parte sono destinate alla retribuzione di posizione ed in parte sono destinate alla retribuzione di risultato, con le modalità e seguendo la metodologia di cui alla delibera di G.C. n. 58 del del 5/04/2018 *"Revisione macrostruttura dell'Ente. Integrazione e modifica Regolamento ordinamento generale uffici e servizi. Revisione sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali dell'Ente, in adeguamento al Dlgs 74/20017"*.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale prevede che le amministrazioni determinino la graduazione (c.d. "pesatura") delle funzioni dirigenziali, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne all'ente. La graduazione delle funzioni determina la cosiddetta retribuzione di posizione.

Parimenti il medesimo contratto dispone che parte della retribuzione dei dirigenti sia collegata alla valutazione della prestazione ed al raggiungimento dei risultati.

La metodologia attualmente in uso definisce, in particolare, i criteri di pesatura delle diverse posizioni dirigenziali, a prescindere dalle prestazioni e dalle qualità personali del soggetto che ricopre il ruolo, ovvero tenendo conto della collocazione nella struttura, della complessità organizzativa e delle responsabilità interne ed esterne connesse alla posizione, così come stabilito dall'art. 24 comma 1 del Dlgs 165/2001 e dall'art. 27 del CCNL del 23/12/1999 - Area della Dirigenza.

I criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale con qualifica dirigenziali - da cui dipende l'erogazione della rispettiva indennità di risultato - coerentemente a quanto disposto dal Dlgs 150/2009 così come modificato dal Dlgs 74/2017, sono, invece, ampiamente documentati nel Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Reggio Emilia, approvato con Delibera di G.C. n. 149 del 30/07/2015, alla quale si rinvia per tutti i dettagli.

Il percorso di individuazione delle indennità di posizione di riferimento, ha tenuto conto dei diversi contributi professionali richiesti ai dirigenti di Policy, ai dirigenti di strutture gestionali (servizi e unità di progetto) ai dirigenti di staff.

Fra i criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali vi sono le competenze tecniche e manageriali effettivamente agite dal titolare della posizione.

Quanto sopra in linea con quanto affermato nell' "Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche" che invita, per quanto riguarda il riassetto normativo e contrattuale della dirigenza, ad eliminare ogni progressione automatica ed a togliere alla "... attuale graduazione degli uffici la funzione esclusiva di meccanismo automatico di differenziazione retributiva...".

Le modalità di corresponsione delle risorse destinate all'incentivazione della produttività sono coerenti con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità di cui al Titolo III - Merito e premi del D.Lgs. 150/2009 così come modificato dalla legge 135/12.

Tali risorse infatti vengono corrisposte in maniera differenziata, secondo criteri di valorizzazione del merito, del contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'ente tabelle di distribuzione del premio di risultato.

Consuntivo fondo 2017

Fermo rimanendo le considerazioni che precedono rispetto alle modalità di costituzione del fondo e alla sua distribuzione rispetto alle parti fisse e variabili dello stesso, si precisa che in sede di determinazione definitiva del fondo per l'anno 2017 sono state operate le seguenti decurtazioni:

- **euro 38.107,00 decurtazione permanente** prevista dall'art. 9 comma 2 bis del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo cui "a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Letta la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 2 febbraio 2015, le note della Ragioneria Generale dello Stato n. 63898 del 10 agosto 2015 e n. 77245 del 9 ottobre 2015, nonché le controverse deliberazioni Corte dei Conti Toscana n. 395/2015/PAR, Emilia Romagna n. 139/2015/PAR, le decurtazioni da apportare alla parte stabile ed alla parte variabile del fondo sono da ricondurre a quanto precisato dalla medesima RGS, là dove introduce in via ermeneutica una sorta di "Stabilizzazione delle decurtazioni", alle decurtazioni operate nel 2014 a valere sul fondo 2010, in quanto assorbenti di tutte le decurtazioni apportate negli anni precedenti. Pertanto, in sede di determinazione complessiva del fondo per l'anno 2016 consuntivo, è stata operata la decurtazione permanente complessiva di 38.107,00 euro (euro 3.092,00 euro per ricondurre il Fondo 2014 all'ammontare complessivo del fondo 2010 ed euro 35.015,00 quale riproporzionamento del valore alla riduzione del personale cessato dal servizio nel corso del 2014), allocandola, sulla base delle istruzioni del Conto Annuale 2015 - Circolare n. 13/2016 della RGS, nella sezione delle risorse fisse e continuative.

- **euro 45.846,00** riduzione disposta dall'art. 1 comma 236 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo il quale "...a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente". Costituito il fondo 2016 rispettando il limite del fondo 2015, si è, pertanto, operata la riduzione di euro 45.846,00 (di cui euro 44.411,00 per la parte fissa ed euro 1.435,00 per la parte variabile) per riproporzionare il valore così costituito alla riduzione del personale in servizio nel corso del 2016;

- **euro 827,00** decurtazione prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 secondo il quale: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.". Si è operato, pertanto, la decurtazione di euro 801,00 sulla parte fissa del fondo e di euro 26,00 sulla parte variabile;

Non rilevano, ai fini del rispetto del limite 2016, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (Deliberazione della CdC Puglia nr. 58/PAR/2011 e Nota nr. 81510 del 13/07/2011 della RGS).

Così come, peraltro, non sono stati portati in decurtazione gli incentivi per legge (c.d. incentivi per progettazione e onorari per avvocatura) come da indicazioni della corte dei conti Sez. Riunite n.51/contr/2011.

La costituzione provvisorio del Fondo 2017 è avvenuta, pertanto, assumendo come base il limite del fondo 2016 al netto dei risparmi e delle somme destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna

Consuntivo anno 2010

| Costituzione Fondo | Importo | Destinazione del Fondo | Importo |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Risorse Fisse | 713.298,00 | Totale destinazioni contrattate | 845.194,00 |
| Risorse Variabili | 448.113,00 | Totale somme non utilizzate | 316.217,00 |
| Totale | 1.161.411,00 | Totale destinazioni ancora da contratt. | 0,00 |
| Risorse autofinanziate | 137.145,00 | Totale | 1.161.411,00 |
| Somme non utilizzate fondo anni prec | 288.968,00 | | |
| | | | |
| Limite per confronto con anno 2010 | 735.298,00 | | |

Consuntivo anno 2014

| Costituzione Fondo | Importo | Destinazione del Fondo | Importo |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Risorse Fisse | 716.391,00 | Totale destinazioni contrattate | 878.088,00 |
| Decurt. limite 2010 - art. 9 c.2 bis L. 122/10 | 3.000,00 | Totale somme non utilizzate | 17.458,00 |
| Decurt. Pers.cess. - art. 9 c.2 bis L. 122/10 | 33.967,00 | Totale destinazioni ancora da contratt | |
| Risorse Variabili | 217.262,00 | | |
| Decurt. limite 2010 - art. 9 c.2 bis L. 122/10 | 92,00 | | |
| Decurt. Pers.cess. - art. 9 c.2 bis L. 122/10 | 1.048,00 | | |
| Totale | 895.546,00 | Totale | 895.546,00 |
| Risorse autofinanziate | 144.699,00 | | |
| Somme non utilizzate fondo anni prec | 50.563,00 | | |
| | | | |
| Limite per confronto con anno 2010 | 700.284,00 | | |

Consuntivo anno 2015

| Costituzione Fondo | Importo | Destinazione del Fondo | Importo |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Risorse Fisse | 719.050,00 | Risorse per Retr. Posizione e Risultato | 552.380,00 |
| Decurtazione Permanente art. 1 co.456 legge 147/2013 | 38.107,00 | Risorse per Onorari e Incentivi per legge | 125.569,00 |
| Risorse Variabili | 165.027,00 | | |
| Totale | 845.970,00 | Totale | 677.949,00 |
| Risorse autofinanziate | 125.569,00 | | |
| Somme non utilizzate fondo anni prec | 17.458,00 | Risorse non utilizzate | 168.021,00 |
| | | | |
| Totale che costituisce limite per l'anno 2016 | 702.943,00 | | |

Consuntivo anno 2016

| Costituzione Fondo | Importo | Destinazione del Fondo | Importo |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Risorse Fisse | 719.050,00 | Risorse per Retr. Posizione e Risultato | 511.922,00 |
| Decurtazione Permanente art. 1 co.456 legge 147/2013 | 38.107,00 | Risorse per Onorari e Incentivi per legge | 29.751,00 |
| Decurtazione art. 1 co. 236 legge 208/15 | 44.411,00 | | |
| Risorse Variabili | 219.772,00 | | |
| Decurtazione art. 1 co. 236 legge 208/15 | 1.435,00 | | |
| Totale | 854.869,00 | Totale | 541.673,00 |
| Risorse autofinanziate | 29.751,00 | | |
| Somme non utilizzate fondo anni prec | 168.021,00 | Risorse non utilizzate | 313.196,00 |
| | | | |
| Totale che costituisce limite per l'anno 2017 | 657.097,00 | | |

Consuntivo anno 2017

| Costituzione Fondo | Importo | Destinazione del Fondo | Importo |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Risorse Fisse | 719.877,00 | Risorse per Retr. Posizione e Risultato | 493.055,00 |
| Decurtazione Permanente art. 1 co.456 legge 147/2013 | 38.107,00 | Risorse per Onorari e Incentivi per legge | 44.687,00 |
| Decurtazione art. 1 co. 236 legge 208/15 | 44.411,00 | | |
| Decurtazione art. 23 legge 75/2017 | 801,00 | | |
| Risorse Variabili | 379.883,00 | | |
| Decurtazione art. 1 co. 236 legge 208/15 | 1.435,00 | | |
| Decurtazione art. 23 legge 75/2017 | 26,00 | | |
| Totale | 1.014.980 | Totale | 537.742,00 |
| Risorse autofinanziate | 44.687,00 | | |
| Somme non utilizzate fondo anni prec | 313.196,00 | Risorse non utilizzate | 477.238,00 |
| | | | |
| Totale per confronto anno 2016 | 657.097,00 | | |

Costituzione definitiva e destinazione provvisoria Fondo 2018

Il Fondo dell'anno 2018 è stato rideterminato con Determinazione Dirigenziale Ruad n. 292 del 01/03/2018 per poter ricomprendere, al suo interno, il trattamento accessorio dei due Direttori d'Area attualmente in servizio nell'Ente, reclutati ai sensi dell'art. 110 co.1 del D. Lgs. 267/2000, nonché l'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, co. 1, lett. b) del CCNL 06/07/1995, attualmente corrisposta al dirigente della Polizia Municipale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge n. 65/1986, come di seguito riportati:

| Voce spesa | Importo annuo | Tipologia personale |
|------------------------|------------------------|---|
| Indennità di posizione | 71.413,94 euro | Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel |
| Indennità di Risultato | 27.888,68 euro | Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel |
| Indennità di vigilanza | 1.110,84 euro | Dirigente Polizia Municipale |
| Totale | 100.413,46 euro | Totale da riassegnare al Fondo Dirigenti |

Nel prospetto successivo, la definitiva costituzione del Fondo del personale dirigenziale per l'anno 2018:

| COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2018 | |
|--|-------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | Importo - euro |
| POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01) | 613.099,00 |
| INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D) | 22.916,00 |
| INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3) | 44.361,00 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | 53.485,00 |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | 27.950,00 |
| INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | 30.859,00 |
| RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) | 39.538,00 |
| INCR.DOT. ORG/RIORG STAB SERV (ART. 26 C.3 - PARTE FISSA CCNL 98-01) | 72.525,00 |
| DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) | 111.339,00 |
| DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 | 38.107,00 |
| DEC.FONDO/PARTE VARIAB. CESSATI E LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 l. 208/2015) | 44.411,00 |
| DEC.FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2016 (ART.23 D. LGS. 75/2017) | 1.762,00 |
| Totale Risorse Fisse | 709.114,00 |
| INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01) | 22.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| INCR.DOT. ORG/RIORG STAB SERV (ART. 26 C.3 - PARTE VARIABILE CCNL 98-01) | 27.889,00 |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 477.238,00 |
| DEC.FONDO/PARTE VARIAB. CESSATI E LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 l. 208/2015) | 1.435,00 |
| DEC.FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2016 (ART.23 D. LGS. 75/2017) | 56,00 |
| Totale Risorse Variabili | 525.635,00 |
| Totale Fondo anno 2018 | 1.234.749,00 |

Non rilevano, ai fini del rispetto del limite 2016, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (Deliberazione della CdC Puglia nr. 58/PAR/2011 e Nota nr. 81510 del 13/07/2011 della RGS). Così come, peraltro, non sono stati portati in decurtazione gli incentivi per legge (c.d. incentivi per progettazione e onorari per avvocatura) come da indicazioni della corte dei conti Sez. Riunite n.51/contr/2011.

La costituzione definitiva del Fondo 2018 è avvenuta, pertanto, assumendo come base il limite del fondo 2016 al netto dei risparmi e delle somme destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna:

| Costituzione Fondo | Importo | Destinazione del Fondo | Importo |
|--|---------------------|---|-------------------|
| Risorse Fisse | 720.869,00 | Risorse per Retr. Posizione e Risultato (*) | 538.174,00 |
| Incrementi Dot. Org./Riorg. Stab. Servizi | 72.525,00 | Risorse per Onorari e Incentivi per legge | 0,00 |
| Decurtazione Permanente art. 1 co.456 legge 147/2013 | 38.107,00 | | |
| Decurtazione art. 1 co. 236 legge 208/15 | 44.411,00 | | |
| Decurtazione art. 23 legge 75/2017 | 1.762,00 | | |
| Risorse Variabili | 527.127,00 | | |
| Decurtazione art. 1 co. 236 legge 208/15 | 1.435,00 | | |
| Decurtazione art. 23 legge 75/2017 | 56,00 | | |
| Totale | 1.234.749,00 | Totale | 538.174,00 |
| Risorse autofinanziate | 0,00 | | |
| Somme non utilizzate fondo anni prec | 477.238,00 | Risorse non utilizzate | 696.575,00 |
| Rideterminazione Fondo Ruad 292/2018 | 100.414,00 | | |
| Totale per confronto anno 2016 | 657.097,00 | | |

(*) al netto del Risultato ad oggi non ancora erogato

Si precisa sono state operate le seguenti decurtazioni:

- euro 38.107,00 decurtazione permanente prevista dall'art. 9 comma 2 bis del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- euro 45.846,00 riduzione disposta dall'art. 1 comma 236 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
- euro 1.819,00 decurtazione prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 secondo il quale: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.". Si è operato, pertanto, la decurtazione di euro 1.762,00 sulla parte fissa del fondo e di euro 57,00 sulla parte variabile;

Il Fondo 2017 consuntivo e il Fondo 2018 trovano copertura:

- 1) nel Bilancio comunale di competenza dell'anno 2017 e di competenza dell'anno 2018
 - Articolato 5 dei capitoli 39001 - 39003 - 39004 - 39005 - 39006 - 39007 - 39008 - 39009 - 39010 per le risorse destinate alla Retribuzione di Posizione e al Premio di risultato;
 - Articolato 7 dei capitoli 39001 - 39003 - 39004 - 39005 - 39006 - 39007 - 39008 - 39009 - 39010 per le risorse destinate agli Oneri a carico ente;
- per le risorse da destinarsi esclusivamente al personale dirigenziale assegnato ai diversi Servizi dell'Ente;

2) nel Bilancio dell'Istituzione Scuole Comunali dell'Infanzia e Asili Nido di competenza dell'anno 2017 e di competenza dell'anno 2018

- capitolo 39001 art. 5 per le risorse destinate alla Retribuzione di Posizione e al Premio di risultato;
- capitolo 39001 art. 7 per le risorse destinate agli Oneri a carico ente

per le risorse da destinarsi al personale dirigenziale assegnato all'Istituzione stessa.

Sulla base del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria cd. potenziato, la spesa relativa al trattamento premiante, da liquidarsi nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, è stanziata e impegnata in tale esercizio.

Pertanto, il risultato teorico complessivo del personale dirigenziale assegnato ai Servizi del Comune di per l'anno 2018 e i risparmi che costituiscono "somme non utilizzate" rappresentano risorse definitivamente vincolate e confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio dell'esercizio 2018, per essere utilizzate nel corso dell'esercizio 2019. Allo stesso modo il risultato teorico complessivo dell'anno 2018 del personale dirigenziale assegnato all'Istituzione Scuole Comunali dell'Infanzia e Asili Nido rappresenta una risorsa definitivamente vincolata sul Bilancio dell'esercizio 2018 dell'Istituzione Scuole Comunali dell'Infanzia e Asili Nido, da utilizzarsi nel corso dell'Esercizio 2019.

Elenco degli allegati:

- Allegato 1 Tabella costituzione e distribuzione fondo dirigenti consuntivo 2017
- Allegato 2 Tabella costituzione e distribuzione fondo dirigenti preventivo 2018

Reggio Emilia, 16 gennaio 2019

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL
PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
Dott.ssa Battistina Giubbani

